

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**GERMANO ROSSI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

*Associati*

**DANIELA GABURA**  
Dottore Commercialista

**SARA MAGNANI**  
Dottore Commercialista

**FRANCESCA SANTINI**  
Consulente del Lavoro

**FRANCESCA RUGGERI**  
Consulente del Lavoro

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**LIZE PRENDUSHI**  
Avvocato

**SARA FELISA**  
Avvocato

**OGGETTO: Rimborsi spese analitici del professionista**

A partire dall'01.01.2025<sup>1</sup> non concorrono più a formare il reddito di lavoro autonomo i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente.

Fino al 31.12.2024, invece, sono irrilevanti soltanto i rimborsi delle spese anticipati in nome e per conto del cliente<sup>2</sup>, mentre concorrono alla formazione del reddito i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della professione (es. viaggio e trasporto, vitto e alloggio<sup>3</sup>).

Per effetto della modifica, nemmeno i rimborsi analitici delle spese sostenute per l'esercizio della professione concorreranno più alla formazione del reddito:

- né dal lato "attivo" con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente;
- né dal lato "passivo" con la conseguente indeducibilità dei costi rimborsati.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 51, co. 1, lett. b), del Tuir (come sostituito dall'art. 5, co. 1, lett. b), del D.Lgs n. 192/2024).

<sup>2</sup> Ai fini dell'esclusione, occorre che (Circolare 58/E/2021, § 2.2; C.M. n. 1/73): le spese siano sostenute in nome e per conto del cliente, in forza di specifico incarico professionale; la spesa sia documentata e intestata al cliente; la documentazione sia allegata o comunque si trovi in atti depositati presso pubblici uffici.

<sup>3</sup> Se oggetto di rimborso sono le spese di vitto e alloggio, i limiti di deducibilità previsti per tali oneri (75% del costo, nel limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta) non si applicano, così da evitare che, a fronte di un onere parzialmente deducibile, il relativo rimborso sia interamente imponible.